

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. III
n. 3

RELAZIONE DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

composta dai senatori

GASPARRI Maurizio, Presidente, D'ANGELO Grazia, CUCCA Giuseppe Luigi Salvatore, Vicepresidenti, AUGUSSORI Luigi, GRASSO Pietro, Segretari, BALBONI Alberto, BONIFAZI Francesco, CRUCIOLI Mattia, DE FALCO Gregorio, DURNWALDER Meinhard, EVANGELISTA Elvira Lucia, GALLICCHIO Agnese, GIARRUSSO Mario Michele, GINETTI Nadia, MALAN Lucio, MODENA Fiammetta, PAROLI Adriano, PELLEGRINI Emanuele, PILLON Simone, RICCARDI Alessandra, ROSSOMANDO Anna, STEFANI Erika e URRARO Francesco

(RELATORE PAROLI)

SULLA

ELEZIONE CONTESTATA NELLA REGIONE CAMPANIA

(Vincenzo CARBONE)

Comunicata alla Presidenza il 6 ottobre 2020

INDICE

1.	La proclamazione del senatore Vincenzo Carbone	Pag. 3
2.	Il ricorso del candidato dottor Claudio Lotito.....	" 3
3.	La memoria presentata dal senatore Vincenzo Carbone.....	" 4
4.	I pareri <i>pro veritate</i> presentati dal ricorrente dottor Claudio Lotito.....	" 4
5.	L'istituzione di un Comitato per la revisione dei verbali della Regione	" 5
6.	L'apertura del procedimento di contestazione dell'elezione del senatore Vincenzo Carbone	" 5
7.	Lo svolgimento della seduta pubblica della Giunta del 24 settembre 2020.....	" 6
8.	Le conclusioni della Giunta: la proposta di annullamento dell'elezione del senatore Vincenzo Carbone nella regione Campania.....	" 7

1. La proclamazione del senatore Vincenzo Carbone

ONOREVOLI SENATORI. - A seguito delle elezioni per il Senato svoltesi il 4 marzo 2018 nella regione Campania, l'Ufficio elettorale regionale, dopo aver proceduto all'assegnazione degli 11 seggi uninominali spettanti alla Regione, ha proceduto all'assegnazione dei 18 seggi spettanti per la quota proporzionale alle coalizioni e singole liste non coalizzate e ha attribuito 3 seggi alla Coalizione di centro sinistra, 6 seggi alla coalizione di centro destra e 9 seggi al Movimento 5 Stelle.

L'Ufficio elettorale ha quindi proceduto all'assegnazione dei seggi alle liste ed ha attribuito 3 seggi al Partito Democratico, 4 seggi al Movimento politico Forza Italia, 1 seggio alla Lega, 1 seggio a Fratelli d'Italia e 9 seggi al Movimento 5 Stelle.

Accertata la non corrispondenza tra il numero di seggi assegnati alle liste nella regione e il totale dei seggi risultanti dalle assegnazioni in ciascun collegio plurinominale, l'Ufficio elettorale regionale ha proceduto all'individuazione delle liste eccedentarie e delle liste deficitarie. La lista Forza Italia ha ottenuto un seggio in più rispetto alla ripartizione regionale e quella Fratelli d'Italia ha ottenuto un seggio in meno.

Pertanto, l'Ufficio ha proceduto alla compensazione tra le liste interessate. Ha sottratto un seggio a Forza Italia nel collegio 2, poiché la parte decimale del quoziente in tale collegio risultava essere 0,430959, dunque più bassa rispetto a quella del collegio 3 dove risultava 0,445108. Ha quindi aggiunto un seggio a Fratelli d'Italia nel collegio 3, in virtù dello 0,26086 di quoziente, rispetto allo 0,19009 del collegio 2.

Quindi sono risultati assegnati dall'Ufficio elettorale regionale 6 seggi nel collegio 2, anziché 7, e 7 seggi nel collegio 3, anziché 6.

Infine, sulla base dell'ordine di presentazione, ha proclamato eletti nel collegio plurinominale 1 per la lista Movimento 5 Stelle Agostino Santillo e Sabrina Ricciardi, per la lista Partito Democratico Valeria Fedeli, per la lista Movimento Forza Italia Alessandrina Lonardo e per la lista Lega Claudio Barbaro; nel collegio plurinominale 2 per la lista Movimento 5 Stelle Sergio Vaccaro, Silvana Giannuzzi, Vincenzo Presutto e Fabio Di Micco, per la lista Partito Democratico Matteo Renzi, per la lista Movimento Forza Italia Domenico De Siano; nel collegio plurinominale 3 per la lista Movimento 5 Stelle Sergio Puglia, Luisa Angrisani e Felicia Gaudiano, per la lista Partito Democratico Giovanni Saverio Furio Pittella, per la lista Movimento Forza Italia Luigi Cesaro e Vincenzo Carbone e per la lista Fratelli d'Italia Antonio Iannone.

2. Il ricorso del candidato dottor Claudio Lotito

In data 22 marzo 2018 è pervenuto un ricorso a firma del dottor Claudio Lotito, candidato nel collegio plurinominale 1 della Campania, che ha depositato in data 19 novembre 2018 una memoria integrativa con motivi aggiunti.

Il ricorrente ha affermato che la sua mancata elezione, nell'ambito del collegio plurinominale Campania 1, sarebbe stata determinata dall'erronea attribuzione di 6 seggi nel collegio Campania 2, in luogo dei 7 previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, e, correlativamente, dall'attribuzione di un seggio aggiuntivo nel collegio Campania 3. L'errore sarebbe ascrivibile all'operazione di sottrazione di un seggio alla lista Forza Italia nel collegio Campania 2 per attribuirlo alla lista Fratelli d'Italia nel collegio Campania 3, avendo quest'ultima ottenuto il miglior resto utile ai fini dell'assegnazione. Il ricorrente ha sostenuto che l'assegnazione del seggio alla lista Fratelli d'Italia non sarebbe dovuta avvenire alterando il numero dei seggi previsti per i collegi Campania 2 e Campania 3. Difatti, l'attribuzione del numero di seggi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica al collegio Campania 2 avrebbe comportato, sulla base della regola dei più alti resti, l'assegnazione di 2 seggi alla lista Forza Italia con la conseguente elezione della candidata Alessandra Lonardo (seconda

nell'ordine di lista). Ne consegue che nel collegio Campania 1, dove la stessa risultava essere capolista, si sarebbe dovuto proclamare il dottor Claudio Lotito (secondo nell'ordine).

Le operazioni compiute dall'Ufficio elettorale regionale avrebbero così sovvertito i criteri di riparto previsti dal decreto legislativo n. 189 del 2017 e dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2017 alterando, sotto il profilo dell'eguale rapporto tra abitanti e senatori eletti, la fisionomia prevista per i collegi plurinominali.

In data 19 novembre 2018 è stata presentata una memoria esplicativa ed integrativa del ricorso presentato dal dottor Lotito nella quale, oltre a ribadire le argomentazioni già esposte, richiede di applicare altresì un criterio logico-matematico di assegnazione dei seggi che prevede che le liste che hanno già conseguito seggi con i quozienti interi, senza ottenere tutti i seggi loro spettanti, sono poste al termine della graduatoria ai fini dell'utilizzazione delle parti decimali.

3. La memoria presentata dal senatore Vincenzo Carbone

In data 19 dicembre 2018, con lettera del Presidente della Giunta, è stata data comunicazione del ricorso al senatore Vincenzo Carbone.

In data 13 novembre 2019 il senatore Carbone, con riferimento a quanto prospettato dal candidato Lotito nel ricorso e, soprattutto, nei motivi aggiunti presentati il 19 novembre 2018, ha sottoposto all'attenzione della Giunta un parere *pro veritate* reso dal professor Annibale Marini che contesta la tesi sostenuta nel ricorso in quanto, a suo avviso, non vanno escluse dalle operazioni volte all'assegnazione dei seggi tutte le liste che hanno beneficiato di quozienti interi, ma non hanno esaurito il numero di seggi spettanti. In sostanza, secondo questo parere è errato procedere prima all'attribuzione dei seggi alle liste che non hanno goduto di quozienti interi e solo dopo a quelle che hanno goduto di quozienti interi, ma a cui debbono ancora essere attribuiti seggi; si può pertanto determinare una situazione di seggi eccedentari e deficitari e di traslazione dei seggi, del tutto legittima, in quanto ammessa dalla vigente legge elettorale che, quindi, può consentire una variazione nel numero dei seggi assegnato in ciascun collegio plurinominali rispetto al numero dei seggi individuato *ex ante* dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017.

4. I pareri *pro veritate* presentati dal ricorrente dottor Claudio Lotito

Il 26 novembre 2019, il ricorrente e candidato Claudio Lotito ha depositato quattro pareri *pro veritate*: nel primo, il professor Cesare Mirabelli ricorda la necessità di combinare il principio della rappresentanza territoriale con quello della rappresentanza politica. Pertanto, deve essere adottata questa interpretazione maggiormente in linea con il dato costituzionale e tale da non consentire la traslazione dei seggi tra diversi collegi. Infine, il parere rileva che il contenzioso in essere può avere effetti favorevoli solo a vantaggio di colui che lo ha promosso tempestivamente, riguardando posizioni individuali scindibili.

Nel secondo parere, i professori Giovanni Maria Flick e Francesco Saverio Bertolini, richiamando la giurisprudenza costituzionale ed amministrativa, osservano che il differenziale della parte decimale del quoziente non utilizzato costituisce un parametro significativo al fine di graduare le liste concorrenti nello stesso collegio plurinominali, ma non può invece essere impiegato nella competizione tra stesse liste, ma in collegi diversi. Gli estensori di questo parere, quindi, concludono che l'applicazione della legge elettorale da parte degli uffici elettorali campani sacrifica il principio della rappresentanza territoriale che impone di salvaguardare il carattere cogente del numero dei seggi fissati dal legislatore per ciascun collegio.

In un ulteriore parere, il professor Romano Vaccarella, sempre a sostegno delle tesi del ricorrente Lotito, rileva che il principio della rappresentanza territoriale viene rispettato assegnando alla lista Forza Italia il settimo seggio del collegio plurinominali 2 e, nel contempo, garantendo l'assegnazione dell'esatto numero dei seggi indicato *ex lege* per ciascun collegio. Si precisa poi che la corretta soluzione del caso non impone né consente di riesaminare altri casi nei quali sia stato adottato il medesimo meccanismo traslativo censurato nel parere.

Nel quarto parere, il professor Federico Tedeschini evidenzia che, a suo giudizio, l'Ufficio elettorale campano ha erroneamente ritenuto che ricorressero le condizioni per derogare all'articolo 1, comma 2-*ter*, del decreto legislativo n. 533 del 20 dicembre 1993 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica), secondo il quale, con decreto del Presidente della Repubblica, è determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione regionale nei collegi plurinominali; per l'estensore del parere, quindi, la traslazione dei seggi tra diversi collegi plurinominali contrasta con il divieto implicito contenuto nella predetta disposizione che tutela il principio costituzionale della rappresentanza territoriale.

5. L'istituzione di un Comitato per la revisione dei verbali della Regione

In data 5 marzo 2019 la Giunta ha deliberato la costituzione di un Comitato avente la finalità di effettuare un'analisi puntuale dei dati e dei risultati contenuti nei verbali delle sezioni della regione Campania, ad iniziare da quelli che presentavano maggiori anomalie e discordanze.

Al termine dei lavori del Comitato, in data 22 luglio 2020 il relatore originariamente individuato, senatore Malan - pur precisando di essere costretto ad esprimersi sulla base di elementi non ritenuti da lui sufficienti, poiché non è stato possibile riesaminare le schede valide di alcune sezioni in quanto macerate dagli uffici competenti alla conservazione - proponeva una relazione conclusiva, che teneva conto delle rettifiche rilevate dal Comitato di revisione. Tale relazione veniva respinta a maggioranza dalla Giunta il giorno 23 luglio 2020.

Di fronte alla reiezione della suddetta relazione ed anche sulla base della decisione della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati del 25 febbraio 2020 con riferimento ad una vicenda sostanzialmente analoga, l'unica fonte disponibile sono stati i dati di proclamazione cui si è fatto espresso riferimento sia per quanto riguarda i risultati nei collegi uninominali che per quanto riguarda i 18 seggi da assegnare per la parte proporzionale che sono attribuiti nel modo seguente: 3 seggi alla Coalizione di Centro sinistra, di cui 3 seggi al Partito democratico; 6 seggi alla coalizione di Centro destra, di cui 4 seggi al Movimento Forza Italia; 1 seggio alla Lega; 1 seggio a Fratelli d'Italia; 9 seggi al Movimento 5 Stelle.

Sempre sulla base dei dati di proclamazione, nella Regione sono stati attribuiti 18 seggi nei collegi plurinominali: 5 seggi nel collegio 1, 7 seggi nel collegio 2 e 6 seggi nel collegio 3.

A livello di riparto regionale, tra singole liste e liste coalizzate, risultano assegnati: 9 seggi al Movimento 5 Stelle, 1 seggio alla Lega, 4 seggi a Forza Italia, 1 seggio a Fratelli d'Italia e 3 seggi al Partito Democratico.

6. L'apertura del procedimento di contestazione dell'elezione del senatore Vincenzo Carbone

Nella seduta del 4 agosto 2020, la Giunta - su conforme proposta del nuovo relatore, senatore Paroli - ha deliberato, a maggioranza, di accogliere il ricorso del dottor Claudio Lotito e di dichiarare pertanto contestata l'elezione del senatore Vincenzo Carbone.

Successivamente, il Presidente della Giunta ha stabilito, d'intesa con il Presidente del Senato, a norma dell'articolo 14 del Regolamento per la verifica dei poteri, che l'udienza pubblica avesse luogo il 24 settembre 2020.

Tale decisione del Presidente è stata immediatamente comunicata al senatore Carbone e al ricorrente Lotito. L'avviso di contestazione è stato tempestivamente affisso, a norma dell'articolo 14 del Regolamento per la verifica dei poteri, nell'atrio dei palazzi del Senato.

Il dottor Lotito ha conferito procura speciale all'avvocato professor Massimo Luciani.

In data 18 settembre 2020 è pervenuta alla Giunta una nota difensiva da parte del ricorrente Lotito nella quale, ribadendo la richiesta di essere proclamato senatore, si soffermava sulle diverse fasi disciplinate dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993, distinte in quella di assegnazione e di distribuzione dei seggi.

In concreto, ad avviso del ricorrente, l'articolo 17, comma 1, lettera *c*) del citato decreto legislativo deve essere interpretato nel senso che dall'attribuzione dei seggi vanno escluse le liste alle quali è già stato attribuito il numero dei seggi assegnato a seguito delle operazioni precedenti, ossia tutte le liste che abbiano avuto assegnati seggi a quozienti interi. Quindi l'esclusione doveva riguardare non solo la lista Movimento 5 Stelle (che aveva già ottenuto tutti i seggi spettanti), ma anche la lista Forza Italia (che aveva conseguito solo alcuni seggi a quozienti interi). Pertanto, l'Ufficio elettorale avrebbe dovuto assegnare i seggi alle liste che non erano assegnatarie di seggi interi, seguendo il criterio della maggiore prossimità all'intero, operazione che conduce ad attribuire a Forza Italia il quarto ed ultimo seggio di spettanza nel collegio Campania 2 che risultava l'unico ancora "libero", poiché in tutti gli altri collegi era stato già assegnato il numero di seggi previsto dalla legge. Dal momento che la dottoressa Lonardo, candidata di Forza Italia in tutti e tre i collegi della Regione, risultava eletta nel collegio 2 (dove Forza Italia ha riportato la minor cifra elettorale percentuale di collegio), il ricorrente Lotito doveva essere proclamato senatore nel collegio Campania 1.

7. Lo svolgimento della seduta pubblica della Giunta del 24 settembre 2020

Nella seduta pubblica, dopo che il relatore ha svolto un'esposizione dei fatti e delle questioni, è intervenuto il professor Massimo Luciani, avvocato difensore del ricorrente Lotito, il quale ha ripreso con argomentazioni giuridiche più estese ed approfondite quanto sostenuto nella memoria prodotta il 18 settembre 2020, confermando la tesi secondo la quale l'Ufficio elettorale regionale della Campania, nel procedere alla distribuzione dei seggi alle singole liste nei collegi plurinominali, avrebbe dovuto preliminarmente assegnare i seggi alle liste che hanno ottenuto quozienti interi e, quindi, escludere dall'attribuzione dei restanti seggi con i maggiori resti tutte le liste che hanno ottenuto anche un solo seggio con il quoziente intero. Solo successivamente, infatti, l'Ufficio elettorale accerta la corrispondenza tra seggi spettanti nel collegio regionale e seggi attribuiti nei collegi plurinominali e procede quindi eventualmente alla compensazione. In questo modo non sarebbe stato necessario ricorrere all'evenienza, del tutto marginale e residuale, della traslazione di seggi da un collegio plurinominali ad un altro.

A tale ricostruzione esegetica, ha sottolineato in particolare il professor Luciani, si perviene sulla base di un'attenta lettura del dato testuale (ma anche in virtù di una valorizzazione del loro senso logico-normativo) dei periodi sesto, settimo e ottavo della lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993.

È intervenuto quindi il senatore Vincenzo Carbone che ha ribadito quanto già esposto nella sua memoria, contestando l'interpretazione dell'articolo 17, comma 1, lettera *c*) del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, fornita dal ricorrente che comporterebbe la conseguenza che liste deficitarie potrebbero ottenere seggi in collegi in cui hanno ottenuto risultati peggiori e trovarsi con candidati non eletti in altri collegi in cui si sono registrati risultati migliori. Esito, questo, non solo paradossale, ma

anche distonico rispetto al principio democratico e ai canoni della consapevolezza e della libertà del voto, che assicurano una soglia incomprimibile di decisività del corpo elettorale, anche in ordine alla scelta dei propri eletti. Ancora più evidente sarebbe il dissidio con il principio di uguaglianza del voto, poiché per ragioni imponderabili il peso del voto sarebbe diverso per elettori di diversi collegi.

La Giunta si è quindi riunita in camera di consiglio ed ha adottato, a maggioranza, la seguente decisione, della quale il Presidente ha dato immediata lettura in seduta pubblica:

«La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato,

a seguito della contestazione dell'elezione del senatore Vincenzo Carbone (regione Campania) decisa dalla Giunta nella seduta del 4 agosto 2020;

in seduta pubblica, uditi l'esposizione del relatore, senatore Paroli, e gli interventi delle parti; riunitasi in camera di consiglio;

visti gli articoli: 66 della Costituzione; 87 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361; 27 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533; 19 del Regolamento del Senato della Repubblica; 14 e 17 del Regolamento per la verifica dei poteri;

delibera

di proporre al Senato - disattesa ogni diversa istanza - l'annullamento dell'elezione del senatore Vincenzo Carbone nella regione Campania.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del Regolamento di verifica, la relazione scritta recante le motivazioni della decisione sarà sottoposta alla Giunta in una prossima seduta, onde poter essere presentata al Senato entro il previsto termine di venti giorni dall'adozione della presente decisione.

Roma, 24 settembre 2020».

8. Le conclusioni della Giunta: la proposta di annullamento dell'elezione del senatore Vincenzo Carbone nella regione Campania

La predetta decisione si fonda sulle seguenti motivazioni.

Sulla base dei dati di proclamazione, i 18 seggi da assegnare nella Regione per la parte proporzionale sono attribuiti nel modo seguente:

n. 3 seggi alla Coalizione di Centro sinistra, di cui 3 seggi al Partito democratico;

n. 6 seggi alla coalizione di Centro destra, di cui 4 seggi al Movimento Forza Italia;

n. 1 seggio alla Lega;

n. 1 seggio a Fratelli d'Italia;

n. 9 seggi al Movimento 5 Stelle.

È necessario, a questo punto, ricordare che la Giunta deve valutare ogni fattispecie elettorale, caso per caso, anche in relazione alla presentazione o meno di ricorsi elettorali e delle argomentazioni specificamente contenute in essi.

Quest'ultima impostazione può essere sintetizzata in un significativo inciso, contenuto nella famosa sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n. 2886 del 2011 (relativa alla questione della distribuzione dei seggi fra circoscrizioni ai fini delle elezioni europee), in cui è stato precisato che "il presente contenzioso non può avere effetto favorevole che a vantaggio di colui che lo ha tempestivamente promosso, vertendosi in materia di posizioni individualmente scindibili".

Premesse queste indicazioni di metodo, con riferimento al merito del ricorso presentato dal candidato Lotito, è stata posta particolare evidenza ai motivi aggiunti presentati in data 19 novembre 2018, che appaiono risolutivi ai fini della sua definizione in senso favorevole e che consentono quindi di soprassedere sulle altre argomentazioni.

Il candidato Lotito invoca - ed è l'unico ricorso presentato in tutte le Regioni che richiede tale meccanismo complesso di attribuzione dei seggi, per cui qualsiasi decisione della Giunta non potrà che riguardare il suo caso singolo per le premesse metodologiche sopra riportate - una sorta di combinato

disposto di una pedissequa attribuzione (non solo) dei seggi spettanti ai 3 collegi plurinominali della regione Campania sulla base della popolazione (secondo l'*actio finium regundorum* rappresentata dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2017) e (ma anche) di un criterio logico-matematico di assegnazione dei seggi tra le varie liste, che appare avere una sua plausibilità.

In ordine alla ripartizione dei seggi nei 3 collegi plurinominali e alle liste, in applicazione allo spirito della norma, ed in particolare all'articolo 17, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 533 del 1993, si procede innanzitutto ad attribuire a ciascuna lista nei vari collegi un numero di seggi pari alle parti intere del quoziente cosiddetto "di attribuzione".

Successivamente occorre procedere nel modo di seguito indicato, per evidenti ragioni da un lato di "equità aritmetica" e dall'altro lato di analogia rispetto al settimo periodo della lettera c), recante l'esclusione dall'attribuzione dei seggi mediante il riferimento alle maggiori parti decimali non utilizzate per quanto riguarda le liste che già hanno ottenuto i numeri di seggi ad esse complessivamente assegnati a livello regionale.

Una volta assegnati i seggi sulla base dei quozienti interi alle varie liste, si passa all'attribuzione (mediante le parti decimali) dei seggi alle liste, cui spettano seggi a livello regionale ma che non hanno goduto di quozienti interi.

In terza battuta, si utilizzano le maggiori parti decimali delle liste che pur hanno già goduto di quozienti interi ma a cui debbono ancora essere attribuiti seggi.

Volendo sintetizzare i risultati derivanti dall'applicazione dell'invocato criterio logico-giuridico e del principio del rispetto del numero dei seggi assegnati ai singoli collegi plurinominali sulla base della popolazione, si prospetta il seguente schema riassuntivo.

In virtù dei dati di proclamazione nella regione Campania sono attribuiti 18 seggi nei collegi plurinominali, dei quali 5 al collegio 1, 7 al collegio 2 e 6 al collegio 3.

Successivamente, occorre procedere alle operazioni di seguito riportate:

1) A livello di riparto regionale, tra singole liste e liste coalizzate, risultano assegnati:

9 seggi	Movimento 5 Stelle
1 seggio	Lega
4 seggi	Forza Italia
1 seggio	Fratelli d'Italia
3 seggi	Partito Democratico

2) Sulla base dei quozienti interi sono assegnati i seguenti seggi:

collegio	M5S	Lega	FI	FdI	PD	TOT
1	2		1			3
2	4		1			5
3	3		1			4
tot	9	0	3	0	0	12

Si determina pertanto questa duplice situazione: per le liste, il Movimento 5 Stelle ha ottenuto tramite i quozienti interi il numero complessivo di 9 seggi ad esso spettante; invece, per quanto riguarda le altre liste, il Partito Democratico deve conseguire ancora 3 seggi, Forza Italia deve conseguire 1 seggio, la Lega deve conseguire 1 seggio e Fratelli d'Italia deve conseguire 1 seggio.

La situazione invece relativa ai collegi plurinominali è articolata nel modo seguente: il collegio 1 deve ancora vedersi assegnati 2 seggi; il collegio 2 deve ancora vedersi assegnati 2 seggi; il collegio 3 deve ancora vedersi assegnati 2 seggi.

3) Si procede quindi ad una graduatoria delle parti decimali per le varie liste:

parte decimale	lista	coll	
0,977788	PD	2	X
0,974642	PD	3	X
0,779771	PD	1	X
0,623455	M5S	1	
0,445108	FI	3	
0,430959	FI	2	
0,327298	Lega	1	X
0,315086	Lega	3	
0,257987	FdI	3	X
0,254354	Lega	2	
0,194273	FdI	1	
0,187568	FdI	2	
0,149372	M5S	2	
0,07521	FI	1	
0,007212	M5S	3	

Secondo il criterio descritto, le liste che hanno ricevuto già dei seggi con i quozienti interi sono collocate in fondo a questa graduatoria ai fini dell'utilizzazione delle parti decimali. È il caso di Forza Italia. L'assegnazione viene effettuata nel collegio 2 perché il collegio 3 era già stato completato con l'operazione precedente.

0,445108	FI	3	
0,430959	FI	2	X
0,07521	FI	1	

Si osserva, infatti, al riguardo che l'articolo 17, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 533 del 1993, sesto periodo, stabilisce che "*i seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale di collegio; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio*". Subito dopo, la norma precisa, al settimo periodo, che l'Ufficio elettorale regionale "*esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alle lettere a) e b)*".

L'interpretazione della norma si desume chiaramente, oltre che dal suo tenore testuale, dal successivo ottavo periodo. Ivi, infatti, si stabilisce che: "*Successivamente l'ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi plurinominali a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi delle lettere a) e b)*". Ciò significa che l'Ufficio regionale, appunto "*successivamente*", deve fare qualcosa che prima non è stato ancora fatto. Questo "qualcosa" non può che essere l'accertamento del totale dei seggi spettanti a ciascuna lista o coalizione. Dunque, l'operazione cui il periodo precedente si riferisce non può essere questa (da compiersi, appunto, solo "*successivamente*"), ma è quella — preliminare e più semplice — dell'identificazione dei seggi assegnati a quozienti interi. Sono dunque da escludere, ai sensi del settimo periodo ("*esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi*"),

ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alle lettere a) e b)"), tutte le liste o coalizioni di liste che abbiano avuto assegnati seggi (fosse pure uno soltanto) a quozienti interi.

Dal tenore letterale della norma e dal raffronto con quella che la segue risulta dunque chiaramente che dalla fase successiva non doveva essere esclusa solo la lista Movimento 5 Stelle (che aveva già avuto assegnati tutti i seggi spettantile), ma anche la lista Forza Italia (che aveva avuto assegnati alcuni seggi a quozienti interi).

Entrambe queste liste, dunque, dovevano essere escluse dalla prima fase di attribuzione dei seggi secondo il criterio delle maggiori parti decimali (con i "resti"), atteso che erano stati loro già attribuiti seggi a quozienti interi, a seguito delle operazioni di cui alle lettere a) e b).

Ne consegue che la corretta applicazione delle citate disposizioni conduce ad identificare il numero di seggi spettanti a ciascun collegio plurinominale (stabilito dalla legge) e il numero di seggi spettanti su base regionale a ciascuna lista (determinato nella fase dell'assegnazione).

Da quanto osservato *supra* si evince che nel caso qui in discussione non vi era alcuna ragione per ricorrere all'istituto della cosiddetta "traslazione", come invece erroneamente ha ritenuto di dover applicare l'Ufficio elettorale regionale.

La legittimità di tale istituto non è qui in discussione. L'ultima parte dell'articolo 17, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 533 del 1993 prevede esplicitamente l'ipotesi di seggi eccedentari e di liste deficitarie facenti riferimento a collegi plurinomiali diversi, con la conseguente possibilità di una traslazione di seggi tra un collegio plurinominale e un altro. Tuttavia, tale evenienza è del tutto residuale, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 35 del 2017 con riferimento all'elezione della Camera dei deputati (ma il ragionamento si estende pianamente all'elezione del Senato della Repubblica): "*l'art. 56, quarto comma, Cost. deve essere quindi osservato fin tanto che ciò sia ragionevolmente possibile, senza escludere la legittimità di residuali ed inevitabili ipotesi di traslazione di seggi da una circoscrizione ad un'altra*". La Corte ha aggiunto che "*poiché la traslazione di un seggio da una circoscrizione ad un'altra costituisce, nella procedura di assegnazione dei seggi, un'ipotesi residuale, che può verificarsi, per ragioni matematiche e casuali, solo quando non sia stato possibile, applicando le disposizioni vigenti, individuare nessuna circoscrizione in cui siano compresenti una lista eccedentaria ed una deficitaria con parti decimali dei quozienti non utilizzati*".

4) Ricapitolando:

coll.	M5S	Lega	FI	FdI	PD	TOT
1	2	1	1		1	5
2	4		2		1	7
3	3		1	1	1	6
tot	9	1	4	1	3	18

5) L'unica variante rispetto alle proclamazioni iniziali riguarda la lista di Forza Italia. Vengono eletti: la candidata Lonardo, con il subentro del candidato Lotito nel collegio 1; nel collegio 2 i candidati De Siano e Lonardo (eletta in questo collegio, in quanto vi ha conseguito una cifra elettorale percentuale più bassa rispetto al collegio 1); il candidato Cesaro risulta eletto nel collegio 3. Verrebbe escluso il senatore Carbone (collegio 3).

Acclarata la ragionevolezza complessiva dei criteri indicati, è stato pertanto ritenuto meritevole di accoglimento il ricorso presentato dal candidato Lotito.

La Giunta, riunitasi successivamente in seduta ordinaria il 6 ottobre 2020, ha approvato, a maggioranza, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del Regolamento per la verifica dei poteri, la presente relazione da presentare all'Assemblea, ritenendo di aver così sufficientemente illustrato le ragioni che sono alla base della sua decisione.

Propone pertanto al Senato di deliberare l'annullamento dell'elezione del senatore Vincenzo Carbone nella regione Campania.

PAROLI, *relatore*